

Edizione di mercoledì 30 dicembre 2015

DICHIARAZIONI

[La bozza del modello IVA 2016](#)

di Federica Furlani

CONTENZIOSO

[Circolare n.38/E/2015: mediazione e conciliazione ad ampio raggio](#)

di Alessandro Bonuzzi

IVA

[Imponibilità IVA dello stampo non inviato al cliente UE](#)

di Marco Peirolo

IMPOSTE SUL REDDITO

[Indennità da perdita dell'avviamento non per tutti](#)

di Chiara Rizzato, Sandro Cerato

LAVORO E PREVIDENZA

[Dal 2016 in vigore le nuove disposizioni sulle co.co.co.](#)

di Luca Vannoni

DICHIARAZIONI

La bozza del modello IVA 2016

di Federica Furlani

La bozza del modello di dichiarazione annuale Iva 2016, recentemente pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate, presenta in sintesi le seguenti novità rispetto al modello dell'anno precedente.

QUADRO VE

Le novità del quadro VE – Operazioni attive e determinazione del volume d'affari, riguardano:

- l'introduzione dei **campi 7 e 8** nella sezione 4 del **rigo VE35**, riservato alle operazioni effettuate con applicazione del **reverse charge**. Tali nuovi campi riguardano le nuove ipotesi di applicazione di tale regime: prestazioni di servizi di cui all'art. 17, co. 6, lett. a-ter) relative al **comparto edile e settori connessi**, e le operazioni del **settore energetico** di cui all'art. 17, co. 6, lettere d-bis), d-ter) e d-quater);
- la ridenominazione del **rigo VE38** “Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17-ter”, da compilare a cura dei soggetti che hanno effettuato operazioni nei confronti di Enti pubblici applicando il regime dello **split payment**.

Conseguentemente i righi della Sezione 4 e il rigo della Sezione 5 sono stati rinumerati.

QUADRO VF

La novità del VF – Operazioni passive e Iva ammessa in detrazione riguarda la ridenominazione del **rigo VF15** “**Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi**” e l'introduzione del nuovo campo 2 nel quale specificare gli acquisti da soggetti che applicano il regime forfettario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014.

QUADRO VJ

Nel quadro VJ sono stati introdotti, parimenti a quanto previsto nel quadro VE, i **righi VJ17 e VJ18** riguardanti rispettivamente le ipotesi di cui all'art. 17, co. 6, lett. a-ter) relative al **comparto edile e settori connessi**, e le operazioni del **settore energetico** di cui all'art. 17, co. 6,

lettere d-bis), d-ter) e d-quater).

Inoltre, è stato introdotto il **rigo VJ19**, per gli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni titolari di partita Iva, al fine di effettuare il versamento dell'imposta in applicazione del regime dello **split payment**.

QUADRO VI

La più grande novità del modello Iva 2016 riguarda l'introduzione del nuovo **quadro VI – Dichiarazioni di intento ricevute, riservato ai fornitori di esportatori abituali che hanno effettuato operazioni non imponibili**.

Nel nuovo quadro andranno inseriti i dati delle dichiarazioni di intento ricevute ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 175/2014. In particolare:

- il **numero di partita Iva del committente/cessionario**;
- il **numero di protocollo attribuito dall'Agenzia alla dichiarazione di intento trasmessa in via telematica**, o, in assenza, il numero progressivo assegnato alla dichiarazione di intento dall'esportatore abituale.

QUADRO VX

Il quadro VX è stato modificato con l'introduzione del , per consentire l'indicazione del **credito Iva chiesto a rimborso in via prioritaria** da parte dei contribuenti che hanno effettuato operazioni nei confronti di pubbliche amministrazione applicando il regime dello **split payment**.

QUADRO VO

Nella Sezione 1 **rigo VO15** è stata introdotta la casella per comunicare la **revoca dell'adesione al regime Iva per cassa** di cui all'art. 32-bis D.L. 83/2012.

Sono stati inoltre introdotti nella Sezione 3:

- il **rigo VO33** per la comunicazione dell'opzione da parte dei soggetti che non hanno applicato il **regime forfetario** di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014, pur in possesso dei relativi requisiti;
- il **rigo VO34** per la comunicazione dell'adesione al **regime fiscale di vantaggio** per

l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011.

Infine **nel quadro VS del Prospetto IVA 26/PR** è stato introdotto il **campo 12** – Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter, per i contribuenti che hanno effettuato operazioni nei confronti di pubbliche amministrazioni applicando il regime dello **split payment** e hanno diritto all'**erogazione in via prioritaria del rimborso annuale dell'imposta**.

CONTENZIOSO

Circolare n.38/E/2015: mediazione e conciliazione ad ampio raggio

di Alessandro Bonuzzi

Con la [**circolare n. 38/E**](#) di ieri, l'Agenzia delle entrate commenta le novità introdotte dal D.L. 156/2015 di **riforma del processo tributario**, che troveranno applicazione per i giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2016.

Il corposo documento ha ad oggetto le modifiche intervenute sui seguenti temi: competenza delle commissioni tributarie, assistenza tecnica, spese di giudizio, comunicazioni e notificazioni (anche per via telematica), ricorso anche per cassazione, sospensione del processo, sospensione dell'atto impugnato, sospensione delle sentenze, giudizio di revocazione e esecuzione delle sentenze.

Viene altresì delineato l'impatto delle novità concernenti il reclamo/mediazione e la conciliazione giudiziale. La presente analisi si soffermerà specificatamente su questi due istituti.

Il reclamo/mediazione

L'istituto del reclamo/mediazione continua a configurarsi come uno **strumento obbligatorio** che però subisce alcune sostanziali modifiche che riguardano:

- l'estensione del relativo ambito di applicazione a tutti gli enti impositori, agli agenti della riscossione e ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 D.Lgs. 446/1997, nonché alle controversie in materia catastale;
- la semplificazione delle modalità di instaurazione del procedimento;
- la quantificazione del beneficio della riduzione delle sanzioni;
- le regole per il pagamento delle somme dovute a seguito di mediazione;
- l'estensione anche alle cause reclamabili della possibilità di esperire la conciliazione giudiziale.

Con riferimento all'**estensione** dell'ambito di applicazione, va rilevato che, pur restando circoscritto alle sole liti fino a 20.000 euro di valore, l'istituto è ora esteso a tutte le controversie tributarie, anche qualora parte in giudizio sia un ente impositore diverso dall'Agenzia delle entrate (l'Agenzia delle dogane o un Comune) ovvero l'Agente della

riscossione. A detta dell’Ufficio, quindi, il reclamo trova applicazione per le impugnazioni concernenti:

- cartelle di pagamento per vizi propri;
- fermi di beni mobili registrati di cui all’articolo 86 DPR 602/1973;
- iscrizioni di ipoteche sugli immobili ai sensi dell’articolo 77 DPR 602/1973.

L’unico criterio che ancora rileva al fine di individuare quando una controversia è soggetta o meno a reclamo è il **valore della lite** determinato ai sensi dell’articolo 12, comma 2, D.Lgs. 546/1992. Ove questo sia indeterminabile – ad eccezione delle liti in materia catastale – vige comunque l’esclusione.

Vi è poi da osservare che, a seguito delle modifiche, il procedimento di reclamo/mediazione è introdotto **automaticamente** con la presentazione del ricorso. Viene meno, pertanto, la necessità di presentare un’apposita istanza, poiché l’istituto è connaturato al processo.

In particolare, con la proposizione del ricorso si apre una fase amministrativa di durata pari a 90 giorni entro la quale deve svolgersi il procedimento di reclamo/mediazione. Il termine di 90 giorni va computato dalla data di notifica del ricorso all’ente impositore e è soggetto alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Durante questa fase:

- il ricorso non è procedibile nel senso che il giudizio può proseguire solo una volta scaduto il termine per lo svolgimento dell’istruttoria;
- sono sospesi *ex lege* la riscossione e il pagamento delle somme dovute.

Per quanto riguarda la **riduzione delle sanzioni** dovute a seguito dell’accordo di mediazione, la circolare sottolinea che la nuova disciplina risulta più favorevole al contribuente sotto un duplice aspetto: le sanzioni sono ridotte al 35 per cento (il luogo del 40%) e sono rapportate al minimo edittale previsto dalla legge (in luogo dell’ammontare del tributo risultante dalla mediazione).

Le somme derivanti dall’accordo di mediazione possono essere **rateizzate** e in caso di inadempimento si applica la disposizione di ordine generale di cui al nuovo articolo 15-ter DPR 602/1973. Tale norma prevede la decadenza dal beneficio della dilazione qualora si ometta di versare una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, salvo se si ricade nel “**lieve inadempimento**”.

Da ultimo, l’Agenzia evidenzia che il reclamo/mediazione non è più una procedura da considerare alternativa alla conciliazione. Infatti, le controversie instaurate a seguito di rigetto dell’istanza di reclamo ovvero di mancata conclusione dell’accordo di mediazione rientrano comunque nell’ambito di applicabilità della conciliazione.

Le novità si applicano:

- per gli atti prima esclusi dalla disciplina del reclamo/mediazione, **dai ricorsi notificati dal contribuente a decorrere dal 1° gennaio 2016;**
- per le liti concernenti atti dell'Agenzia delle entrate di valore non superiore a 20.000 euro, **dai procedimenti di mediazione pendenti alla data del 1° gennaio 2016.**

La conciliazione

La riforma ha articolato l'istituto della conciliazione su **tre norme**: articolo 48, 48-*bis* e 48-*ter* D.Lgs. 546/1992.

Gli articoli 48 e 48-*bis* disciplinano separatamente due tipologie di conciliazione, rispettivamente denominate "fuori udienza" e "in udienza", mentre l'articolo 48-*ter* detta disposizioni comuni relative alla definizione e al pagamento delle somme dovute.

Parimenti a quanto detto in merito al reclamo, anche l'**ambito** di applicazione della conciliazione si amplia. Infatti, per effetto delle modifiche, diventa possibile conciliare anche le liti che si trovano nella fase di **appello** e non solo le controversie tributarie pendenti nel primo grado di giudizio.

Inoltre, come già osservato, diventa possibile conciliare anche le controversie che ricadono nell'istituto del reclamo/mediazione.

Altra novità riguarda il **perfezionamento** della procedura che avviene – in ogni caso – nel momento in cui si **formalizza** l'accordo e non più all'atto del pagamento. Ne deriva che il mancato versamento determina l'iscrizione a ruolo di quanto dovuto in base all'accordo (con conseguente applicazione del regime sanzionatorio per l'omesso versamento), ma non lo compromette.

Il pagamento può essere rateizzato; sul punto, l'Agenzia chiarisce che trovano, infatti, applicazione le stesse regole che operano per il reclamo, compreso il salvataggio del "lieve inadempimento".

Si vogliono, poi, evidenziare le modifiche sulla misura della **diminuzione delle sanzioni** conseguente la conciliazione. In particolare, il nuovo articolo 48-*ter* prevede la riduzione al 40% del minimo previsto dalla legge, qualora l'accordo intervenga nel primo grado di giudizio; la percentuale è elevata al 50%, invece, se la conciliazione avviene in appello.

Sul punto la circolare osserva che "*La modalità di determinazione delle sanzioni dovute a seguito dell'accordo conciliativo è stata rideterminata in senso più favorevole per il contribuente, allo scopo di incentivare il ricorso all'istituto in questione*".

Infine, in merito alla decorrenza, i nuovi articoli 48, 48-*bis* e 48-*ter* si applicano **ai giudizi**

pendenti alla data del 1° gennaio 2016. A riguardo, tuttavia, la circolare precisa che, se alla data del 1° gennaio 2016 la conciliazione risulta già perfezionata attraverso il pagamento delle somme dovute in unica soluzione o della prima rata, gli effetti restano disciplinati dalla vecchia normativa.

IVA

Imponibilità IVA dello stampo non inviato al cliente UE

di Marco Peirolo

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23761 del 20 novembre 2015, ha affermato che, in caso di stipula di un contratto d'appalto tra operatori economici comunitari residenti in diversi Stati membri, che preveda anche l'affidamento della costruzione di modelli, forme, stampi od altri attrezzi strumentali al procedimento di fabbricazione del prodotto finale, da cedere al committente unitamente a questi ultimi, il **presupposto del materiale trasporto dello stampo** – ove quest'ultimo non sia andato distrutto o consumato nel processo di fabbricazione – dallo Stato membro di origine a quello, diverso, di destinazione, ai fini della non imponibilità IVA riconosciuta dall'art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993 alle cessioni intracomunitarie, “**deve essere verificato con riferimento al tempo della cessazione del rapporto contrattuale in questione, e non anche al tempo della cessazione di eventuali distinti contratti stipulati dalle stesse parti, anche se aventi ad oggetto la fornitura di ulteriori beni della stessa specie da ottenere mediante l'utilizzo dei medesimi modelli, forme, stampi o attrezzature, dovendo ritenersi esaurita la operazione di cessione intracomunitaria con la estinzione del rapporto contrattuale avente ad oggetto la realizzazione del bene-strumentale**”.

Nel caso materiale, a seguito della stipula di un contratto d'appalto tra il committente inglese e l'appaltatore italiano, avente per oggetto la costruzione di stampi da utilizzare per la produzione di testate cilindriche, l'appaltatore, su richiesta dello stesso committente, ha affidato ad un subappaltatore la fabbricazione degli stampi e delle testate cilindriche. Una volta realizzati i prodotti finali, l'appaltatore ha emesso fatture di vendita nei confronti del committente in regime di non imponibilità di cui all'art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993.

A seguito di una verifica, l'Ufficio ha contestato la sussistenza dei presupposti della non imponibilità, in quanto gli stampi sono rimasti presso il subappaltatore al termine della lavorazione, senza essere pertanto trasferiti in Inghilterra così come richiesto dalla citata norma.

La tesi erariale è stata respinta in entrambi i giudizi di merito. In particolare, ad avviso dei giudici d'appello, l'appaltatore ha fornito la prova che la costruzione degli stampi e la realizzazione dei prodotti finali si riferivano al medesimo contratto di appalto, che prevedeva l'affidamento in subappalto dei lavori, con la conseguenza che il presupposto del trasferimento degli stampi nel territorio dello Stato membro del committente, doveva essere verificato **non al termine di efficacia del contratto d'appalto di fornitura, ma al termine del ciclo produttivo, cioè della completa usura o distruzione dello stampo nel corso del tempo**: nella specie, tale evento non si era ancora realizzato in quanto la produzione dei beni era

continuata con la stipula di ulteriori contratti di fornitura, conclusi direttamente dal committente con il subappaltatore, aventi ad oggetto testate cilindriche prodotte con i medesimi stampi.

In via preliminare all'esame della soluzione fornita della Suprema Corte, è opportuno ricordare che, di norma, il rapporto contrattuale tra l'impresa italiana e quella comunitaria può essere ricondotto ad un **dupliche schema operativo**, a seconda che lo stampo **resti di proprietà del fornitore nazionale** o sia **ceduto al cliente non residente**, restando in "prestito d'uso" presso l'operatore italiano.

Nel **primo caso**, il cliente non residente riconosce all'impresa italiana un "**contributo in conto stampi**", di importo pari al costo da quest'ultima sostenuto, che la circolare dell'Agenzia delle Entrate 6 agosto 2010, n. 43 (§ 9) qualifica come il corrispettivo di una **prestazione di servizi "generica"**, non territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 (sul punto, la R.M. 17 agosto 1996, n. 186/E aveva, invece, ritenuto che il contributo in esame sia un anticipo contrattuale, da includere nella base imponibile dei prodotti ceduti in regime di non imponibilità).

Nel **secondo caso**, che costituisce l'oggetto della sentenza n. 23761/2015, l'Amministrazione finanziaria ha costantemente indicato che, affinché allo stampo si applichi lo stesso trattamento delle cessioni intracomunitarie, è necessario che:

- tra il committente non residente e l'operatore nazionale venga stipulato un **unico contratto d'appalto avente ad oggetto sia la realizzazione dello stampo sia la fornitura dei beni** che con esso si producono. In proposito, è dato osservare che, per la stipula dei contratti d'appalto, non è prevista alcuna forma particolare per il perfezionamento della volontà delle parti; tuttavia, la possibilità di beneficiare della non imponibilità risulta espressamente subordinata all'esistenza di un contratto d'appalto, sicché la forma scritta sembrerebbe l'unica idonea sul piano probatorio;
- lo stampo, **a fine lavorazione**, venga **inviato nell'altro Paese comunitario**, a meno che, in conseguenza dell'ordinario processo di produzione o per accordi contrattuali, sia **distrutto** o sia divenuto ormai **inservibile**.

Tali condizioni, richiamate, per esempio, dalla circolare 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464/1994 (§ B.2.3), sono state confermate dall'arresto giurisprudenziale in commento.

Dato che gli stampi sono **beni ad utilizzo ripetuto necessari all'adempimento del contratto di fornitura**, i presupposti della non imponibilità vanno interpretati in relazione ad un duplice aspetto, avendo cioè riguardo, da un lato, all'immediata fatturazione del corrispettivo relativo alla costruzione e alla cessione dello stampo e, dall'altro, alla mancata immediata consegna al committente dello stampo in quanto destinato ad essere impiegato nella fabbricazione dei prodotti finiti oggetto del contratto di fornitura (nella specie, testate cilindriche). Coerentemente alla finalità della non imponibilità dell'operazione intracomunitaria, si è quindi

ritenuto di considerare **unitariamente** la fattispecie negoziale laddove con il medesimo contratto venga richiesto al fornitore del prodotto finito di realizzare anche lo stampo necessario a produrlo, **differendo alla cessazione del rapporto contrattuale** il presupposto del materiale trasferimento nel territorio dell'altro Stato membro dello stampo e prevedendo, altresì, l'ipotesi che lo stampo venga "consumato" o "distrutto" in conseguenza del processo di lavorazione del prodotto finito, ovvero in esito all'esecuzione del contratto o al termine della durata dello stesso (qualora fossero previste forniture periodiche od a consegne ripartite nel tempo), in tal caso ritenendo egualmente assolto il presupposto indicato nel venir meno della stessa esistenza di un autonomo bene suscettibile di trasporto/spedizione.

Come sottolineato dai giudici di legittimità, risulta, invece, del tutto estranea alla fattispecie normativa l'ipotesi in cui il committente comunitario, pur non avendo ricevuto lo stampo in consegna nel proprio Stato membro, lo affidi in uso o in custodia allo stesso appaltatore o ad altro soggetto italiano, **in vista di eventuali e successivi rapporti contrattuali aventi ad oggetto la fornitura di analoghi o identici prodotti finali**, mediante utilizzo degli stessi stampi. Le scelte operative del committente si collocano, infatti, **al di fuori della singola operazione economica, pure unitariamente considerata, afferendo ad altri e diversi rapporti contrattuali**, peraltro del tutto eventuali, che danno origine ad ulteriori distinte operazioni economiche fiscalmente rilevanti e non possono, pertanto, condizionare "*ad libitum*" l'esigenza dell'Amministrazione finanziaria – che trova fondamento nel generale principio di certezza dei rapporti giuridici – di definire il regime del rapporto tributario insorto con l'operazione di cessione dello stampo e l'emissione della relativa fattura.

In definitiva, la decisione d'appello è stata riformata dalla Suprema Corte siccome ha inteso rinvenire la finalità dell'art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993 nel differimento del presupposto relativo al trasferimento materiale del bene nel territorio del cessionario sino all'**esaurimento "fisico" dello stampo** in considerazione delle peculiari caratteristiche di obsolescenza, prescindendo dal negozio giuridico (nella specie, il contratto d'appalto) che sta alla base dell'operazione economica (realizzazione dello stampo, strumentale all'adempimento del contratto di fornitura del prodotto finale), rispetto alla quale deve essere verificato il presupposto della movimentazione intracomunitaria del bene dal Paese di origine a quello, diverso, di destinazione ai fini della non imponibilità.

IMPOSTE SUL REDDITO

Indennità da perdita dell'avviamento non per tutti

di Chiara Rizzato, Sandro Cerato

In materia di locazioni, per gli **immobili** di cui all'art. 27 della L. 392/78, adibiti cioè ad una delle attività industriali e commerciali dallo stesso contemplate, il conduttore ha diritto, secondo l'art. 34 della citata Legge, nel caso il relativo contratto si concludesse con le modalità ivi stabilite, ad una **indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto e per le attività alberghiere a 21 mensilità**. Tuttavia quest'ultima non trova applicazione in tutti i casi di svolgimento dell'attività industriale e commerciale, ma deve sottostare a determinate limitazioni, che il presente intervento è finalizzato ad approfondire, con particolare attenzione a quelle riguardanti l'attività svolta nell'immobile.

Innanzitutto il **conduttore**, come precisa la sentenza n. 2616/1986 **ha diritto a percepire l'indennità di cui all'art. 34 L. 392/78 indipendentemente dalla sussistenza in concreto dell'avviamento**. Nonostante ciò la stessa non si configura quale diritto spettante in capo a tutti i tipi di conduttori; non si può infatti non tener conto dell'attività svolta, essendo questa una condizione necessaria. Pertanto, affinché al conduttore sia attribuito tale diritto, è fondamentale, come specificato nella pronuncia della **Cassazione n. 6269/1997**, che:

- il medesimo utilizzi l'immobile, nello **svolgimento di attività commerciali** che comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori;
- la stessa attività sia primaria e non marginale, tale cioè da caratterizzare l'immobile, in quanto oltre ad essere punto di richiamo per la clientela, è idonea a realizzare quel fattore di avviamento commerciale ritenuto meritevole di tutela.

L'indennità, dunque, non spetta in tutti quei casi in cui **l'immobile venga utilizzato occasionalmente dal pubblico**. Si pensi ad esempio all'utilizzo dell'immobile come deposito, tale evenienza non attribuisce il diritto all'indennità. Il concetto di **attività svolta con contatto diretto del pubblico** è enfatizzato dalla sentenza n. 11865/1998: “*l' art. 35 della L. n. 392 del 1978, nel riferirsi al requisito dei contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori postula che l'immobile sia adoperato come luogo aperto alla frequentazione diretta, senza intermediazione, e strumentalmente negoziale, della generalità (originariamente) indifferenziata dei destinatari dei prodotti o dei servizi offerti*”. Significativa analisi inoltre scaturisce dalla pronuncia n. 6339/1985 nella quale si pone rilievo ancora all'attività svolta e precisamente all'ambito applicativo dell'art. 2195 codice civile: “*il fatto che la L. n. 392/1978 indica per i fini dell'indennità di avviamento, solamente le attività industriali, commerciali, artigianali e di interesse turistico, e non anche tutte le altre attività indicate nell'art. 2195 c.c., non sta a significare l'esclusione di queste ultime dalla previsione della predetta legge, operando in proposito il richiamo normativo del cit. art. 2195 c. c. il cui ambito di applicazione è di ordine generale; pertanto spetta*

l'indennità di avviamento ad una società assicuratrice, la cui attività comporta un contatto diretto con il pubblico degli utenti, dovendosi, nei locali adibiti ad uffici, stipulare contratti, effettuare riscossioni di premi ecc.”.

Appare logica la considerazione successiva, ovvero il ritenere che **al conduttore che richieda l'indennità spetti l'onere di provare**, non solo di avere esercitato nell'immobile una delle attività per le quali la detta indennità è prevista, ma anche che **l'attività stessa comportasse contatti diretti con il pubblico** degli utenti e dei consumatori (sentenza n. 8753/1994).

Tuttavia, sempre a rigor di logica, si ritiene opportuno affermare che le **situazioni problematiche** scaturiscano nel momento in cui nell'immobile avvenga l'esercizio, sia di attività dalle quali derivino **contatti diretti con il pubblico**, sia di altre attività, determinando quale soluzione quella prospettata dalla sentenza n. 1700/1997, ovverosia, che per la corresponsione di tale somma, è necessario che l'attività, svolta con modalità che comportino **contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori**, sia esclusiva o prevalente rispetto ad altre attività esercitate nello stesso locale.

Quindi risulta naturale chiedersi se, in sede di **predisposizione del contratto di locazione**, sia necessario specificare bene il tipo di attività svolta, nel caso di specie una attinente al contatto con il pubblico. Sul tema la sentenza n. 8231/2001 stabilisce che: “**la destinazione dell'immobile, da parte del conduttore, ad attività commerciale a diretto contatto con il pubblico, nonostante l'espressa previsione di segno contrario contenuta nel contratto di locazione, costituisce circostanza niente affatto secondaria, ma assolutamente determinante**”.

LAVORO E PREVIDENZA

Dal 2016 in vigore le nuove disposizioni sulle co.co.co.

di Luca Vannoni

Il 1° gennaio del 2016 registra l'entrata in vigore di importanti disposizioni **per le collaborazioni coordinate e continuative** e più in generale per il lavoro autonomo. A seguito, infatti, dell'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015, dal 25 giugno 2015 è stata abrogata la disciplina del contratto a progetto, fermo restando la possibilità di instaurare contratti di collaborazione coordinata e continuativa. In riferimento a tali rapporti di lavoro, a decorrere appunto dal 1° gennaio 2016, l'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 81/2015 prevede **l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione** che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui **modalità di esecuzione sono organizzate dal committente** anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

In virtù di tale disposizione, le collaborazioni vigenti al 1° gennaio 2016, a prescindere dalla data di instaurazione del rapporto, saranno soggette alla disciplina del lavoro subordinato se caratterizzate da una forte rilevanza dell'organizzazione del lavoro, in particolare per quanto riguarda i tempi e il luogo della prestazione. Al di là della **tecnica legislativa utilizzata, troppo generica e imprecisa**, è bene evidenziare che le collaborazioni di lavoro autonomo, anche se svolte con partita IVA, rischiano di vedersi aumentare il relativo costo e applicare disposizioni non regolamentate dal rapporto e derivate dal lavoro subordinato, nel caso in cui la prestazione sia svolta presso un luogo definito dal committente e nei tempi sempre dallo stesso previsti. Anche se sostanzialmente non si tratterà di lavoro subordinato, e a tale contratto non potranno essere ricondotte, fermo restando il carattere autonomo delle collaborazioni, **la disciplina applicabile sarà quella del lavoro subordinato, sia a livello retributivo, con minimi TFR e mensilità aggiuntive, sia contributivo, sia normativo**.

I forti dubbi interpretativi sorti avrebbero richiesto un intervento in via di prassi da parte del Ministero del Lavoro, almeno per aver la certezza che gli interventi ispettivi sulla materia seguiranno principi stabili e uniformi: al momento nulla è stato emanato, segno probabilmente delle difficoltà interpretative e di volontà politiche probabilmente divergenti.

Sono escluse da tale disposizione le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione ad albi professionali, le collaborazioni regolamentate da contratti collettivi nazionali, le collaborazioni prestate da amministratori e partecipanti a collegi e commissioni di società, le collaborazioni rese ai fini istituzionali in favore delle associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, oltre alla possibilità di certificare presso apposite commissioni l'assenza dei requisiti di etero-organizzazione che fanno scattare l'applicazione del lavoro subordinato.

È bene quindi prestare attenzione alle collaborazioni ricorrenti negli studi professionali: solo l'iscrizione all'albo salva dall'applicazione delle regole del lavoro subordinato, purché siano qualificabili come rapporti di lavoro autonomo. Se, viceversa, il collaboratore non è iscritto ad un albo, potrà vantare tutti i diritti del lavoro subordinato, di carattere economico, normativo, con un notevole aumento del costo relativo al personale.

Al fine di incentivare le trasformazioni di collaborazioni di natura autonoma a rischio di riqualificazione come subordinate, o comunque che possono essere considerate etero-organizzate, l'art. 54 del D.Lgs. 81/2015 prevede **una procedura di stabilizzazione, attiva dal 2016**, con assunzione a tempo indeterminato e garanzia di occupazione per dodici mesi, mediante atti di conciliazione sottoscritti in sede protetta. La stabilizzazione comporterà l'estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente l'assunzione.

La stabilizzazione è compatibile, in attesa di conferme ufficiali da parte dell'INPS, con l'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, nel 2016 biennale e con il limite più che dimezzato, rispetto al 2015, pari a 3.250 euro.